

Assicurazione a protezione di finanziamenti



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

Prodotto: "ProteggiPrestito"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza collettiva ProteggiPrestito prevede il pagamento di una somma in caso di imprevisti che possano compromettere la tua capacità di far fronte al finanziamento erogato a tuo favore da Intesa Sanpaolo.



Che cosa è assicurato?

Il capitale assicurato iniziale è pari:

- 1) al capitale richiesto con il finanziamento se il premio è pagato con bonifico
- 2) alla somma tra il capitale richiesto e il premio se il premio è pagato mediante il finanziamento.

L'importo massimo che puoi decidere di assicurare è pari a € 75.000.

L'importo minimo che puoi assicurare è € 5.000.

A partire dalla decorrenza della polizza il capitale assicurato iniziale decresce secondo le regole del piano di ammortamento del finanziamento connesso alla polizza. (c.d. piano di ammortamento del finanziamento).

Se il Cliente esercita l'opzione Posticipo Rate o l'opzione Variazione Scadenza Rata del finanziamento, il capitale assicurato decresce secondo le regole del piano di ammortamento del finanziamento modificato di conseguenza, eventualmente riproporzionato per effetto di precedenti estinzioni parziali.

Se il TAN del piano di ammortamento del finanziamento supera l'11,5% il capitale assicurato iniziale decresce, secondo le regole di calcolo di un piano di ammortamento alla francese a rate mensili costanti posticipate caratterizzato da: un TAN pari all'11,5% e una durata pari a quella della copertura assicurativa considerando l'eventuale periodo di preammortamento, (c.d. piano di ammortamento della polizza).

✓ **Invalità Totale Permanente:** Intesa Sanpaolo Protezione ti paga il capitale assicurato, con il piano di ammortamento del finanziamento o con il piano di ammortamento della polizza, alla data dell'infortunio o, in caso di malattia, alla data di richiesta presentata agli enti preposti della certificazione dell'Invalità Totale Permanente di grado pari o superiore al 50%.

✓ **Malattie Gravi:** Intesa Sanpaolo Protezione ti paga il 50% del capitale assicurato, con il piano di ammortamento del finanziamento o con il piano di ammortamento della polizza, alla data in cui ricorrono tutti i criteri di definizione diagnostica di una delle seguenti malattie gravi: infarto miocardico, ictus cerebrale, insufficienza renale, insufficienza epatica terminale, trapianto d'organo, sclerosi laterale amiotrofica (sla), sclerosi multipla.

Se il Cliente esercita l'opzione Posticipo Rate o l'opzione Variazione Scadenza Rata del finanziamento e prima non si verifica nessuna delle condizioni che porta all'applicazione del piano di ammortamento della polizza, Intesa Sanpaolo Protezione paga il capitale assicurato con il nuovo piano di ammortamento del finanziamento.

Nei casi: 1) estinzione totale o trasferimento del finanziamento con riattivazione polizza 2) esercizio di un'opzione del finanziamento diversa da Posticipo Rate o Variazione Scadenza Rata 3) rinegoziazione delle variabili del finanziamento 4) sospensione delle rate del finanziamento di qualsiasi natura (comprese le modifiche successive efficaci) 5) verifica di eventi che modificano importo, rate o durata del finanziamento, Intesa Sanpaolo Protezione paga il capitale assicurato con il piano di ammortamento della polizza in caso di Invalità Totale Permanente rispettivamente alla data dell'infortunio o in caso di malattia alla data di certificazione per l'invalità permanente o, in caso di Malattia Grave, alla data in cui



Che cosa non è assicurato?

Non puoi aderire alla polizza se, alla data di decorrenza della polizza:

- ✗ hai meno di 18 anni o un'età pari o superiore a 70 anni
- ✗ compi 75 anni entro la scadenza della polizza
- ✗ svolgi la professione di acrobata trapezista, artista controfigura, aviazione civile (piloti e membri di equipaggio), chimico o fisico nel campo dell'energia nucleare o della fabbricazione degli esplosivi, collaudatore di auto o motoveicoli, dipendente di case automobilistiche e/o motociclistiche, guida alpina, addetto alle Forze armate o alle Forze di pubblica sicurezza (in entrambi i casi limitatamente alle categorie: artigiani, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti ed equipaggi di mezzi aerei, unità speciali), operaio a contatto con materiale esplosivo o venefico, operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare, operaio di impianti di energia nucleare, sommozzatore o palombaro, speleologo, titolare o dipendente con lavoro manuale (in cava con uso di esplodenti, in cantieri edili o in cantieri di sistemazione idraulica entrambi collocati in gallerie, pozzi e simili o che utilizzino esplodenti, in miniera)
- ✗ sei affetto da etilismo cronico o ti sei già sottoposto a interventi chirurgici per patologie cardiache, vascolari, pleuropolmonari o cerebrali o ti sei sottoposto a chemioterapia antineoplastica o a radioterapia nei 10 anni precedenti (o nei 5 anni precedenti se la patologia è insorta prima del compimento dei 21 anni di età o nei diversi termini previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 96 del 24 aprile 2024)
- ✗ hai sofferto di una delle seguenti malattie del cuore e dei vasi: cardiopatia ischemica, infarto del miocardio, aritmia cardiaca in trattamento farmacologico da almeno 1 anno o con necessità di ricovero ospedaliero negli ultimi 5 anni o con storia di complicanze tromboemboliche, miocardiopatie primitive e/o secondarie, cuore polmonare cronico, tetralogia di Fallot, pericardite cronica, valvulopatia cardiaca complicata da ipertrofia cardiaca o ipertensione polmonare o complicanze tromboemboliche o epato/splenomegalia (aumento di dimensioni di fegato o milza) o indicazione al trattamento chirurgico, coronaropatia già sottoposta o con indicazione a trattamento invasivo (angioplastica coronarica; by-pass chirurgico), ipertensione arteriosa con secondaria ipertrofia cardiaca o complicanze renali (nefropatia) o complicanze oculari (retinopatia) o complicanze vascolari sistemiche, vasculopatia aortoiliaca con indicazione all'intervento chirurgico o segni di ischemia periferica o storia di complicanze tromboemboliche, aneurismi o malformazioni dell'aorta, varici esofagee
- ✗ hai sofferto di una delle seguenti malattie dei polmoni: broncopneumopatia ostruttiva (BPCO) in trattamento o che abbia richiesto un ricovero ospedaliero o con secondarie complicanze cardiache, enfisema polmonare in trattamento o che abbia richiesto un ricovero ospedaliero o con secondarie complicanze cardiache, altre patologie respiratorie con secondarie complicanze cardiache o con necessità (anche non continuativa) di ossigenoterapia, silicosi, asbestosi, fibrosi polmonare interstiziale diffusa;

ricorrono tutti i criteri di definizione diagnostica.

Se sei lavoratore dipendente e hai meno di 58 anni puoi acquistare la Perdita d'Impiego.

Se sei lavoratore autonomo e hai meno di 58 anni puoi acquistare l'Inabilità Temporanea Totale.

Se hai meno di 58 anni e sei non lavoratore o dipendente pubblico oppure se sei pensionato oppure se hai almeno 58 anni indipendentemente dalla tua condizione professionale, puoi acquistare il Ricovero Ospedaliero.

Sei considerato lavoratore autonomo se sei:

- ✓ dipendente socio lavoratore di una cooperativa
- ✓ collaboratore coordinato e continuativo
- ✓ lavoratore a progetto
- ✓ lavoratore con contratti di lavoro intermittente o lavoro ripartito
- ✓ lavoratore con contratto di tirocinio
- ✓ lavoratore con contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio
- ✓ beneficiario di borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento
- ✓ beneficiario di indennità parlamentari ed assimilate

Inoltre, sei considerato lavoratore autonomo se percepisci anche redditi da lavoro dipendente o da pensione di ammontare inferiore a quello dei redditi dichiarati ai fini IRPEF.

Sei considerato dipendente del settore privato se presti il tuo lavoro con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria purché non inferiore a 16 ore settimanali, alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro subordinato non del pubblico impiego, a tempo indeterminato o determinato anche se hai un contratto di apprendistato del settore privato, esclusi i soci lavoratori e i dipendenti di cooperative e tutte le altre categorie equiparate al lavoratore autonomo.

Sei considerato pensionato, se sei una persona fisica che percepisce solo la pensione di anzianità o di vecchiaia oppure che percepisce, oltre alla pensione, anche altri redditi tra quelli definiti descritti agli articoli 27 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, a condizione che tali redditi siano di importo inferiore ai redditi da pensione

Sei considerato lavoratore del pubblico impiego se sei una persona fisica che presta il proprio lavoro con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di Enti Pubblici in base a un contratto di lavoro subordinato del pubblico impiego, a tempo indeterminato o determinato, con prestazione non inferiore a 16 ore settimanali, e anche i lavoratori con contratto di apprendistato del settore pubblico.

Sei considerato non lavoratore se sei una persona fisica che non sia, lavoratore autonomo, lavoratore dipendente privato, lavoratore del pubblico impiego, pensionato; o se svolgi una attività lavorativa di dipendente privato o di pubblico impiego di durata inferiore a 16 ore settimanali.

- ✗ hai sofferto di una delle seguenti malattie del sangue: anemia aplastica, granulocitosi, emoglobinopatie, talassemie (con l'eccezione delle forme silenti e della talassemia minor), emofilia, policitemie, gammopatie, trombofilie, drepanocitosi, altre malattie del sangue con indicazione all'asportazione della milza o necessità di periodiche trasfusioni (di sangue o di derivati ematici), altre malattie del sangue che abbiano richiesto un ricovero ospedaliero
- ✗ hai sofferto di una delle seguenti malattie del sistema nervoso: vasculopatia cerebrale con almeno un episodio di ischemia cerebrale (anche transitoria), aneurismi o malformazioni vascolari cerebrali, ictus cerebrale, emorragia intracranica di natura non traumatica, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, sclerosi multipla o altre malattie demielinizzanti
- ✗ hai sofferto di una delle seguenti malattie dello stomaco, dell'intestino e del fegato: cirrosi epatica o forme di colangite sclerosante, epatite cronica, anoressia nervosa, rettocolite ulcerosa, malattia di Crohn od altre malattie infiammatorie croniche dell'intestino
- ✗ hai sofferto di una delle seguenti malattie dei reni: insufficienza renale cronica
- ✗ hai sofferto di una delle seguenti malattie tumorali: neoplasie maligne di qualsiasi tipo negli ultimi 10 anni (o negli ultimi 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento dei 21 anni di età o nei diversi termini previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 96 del 24 aprile 2024)
- ✗ altre malattie: miastenia grave, diabete di tipo I o II in trattamento insulinico o con complicanze cardiocircolatorie (angiopatia diabetica) o renali (nefropatia diabetica) o oculari (retinopatia diabetica) o neurologiche (neuropatia diabetica), sieropositività per il virus dell'HIV, connettiviti (collagenosi) e vasculiti con interessamento cardiaco o polmonare, lupus eritematoso sistemico od altre malattie autoimmunitarie con interessamento cardiaco o polmonare, sarcoidosi con interessamento cardiaco o polmonare, amiloidosi con interessamento cardiaco, malattie genetiche con coinvolgimento neurologico o cardiaco o vascolare o renale o respiratorio o gastrointestinale o scheletrico (ossa o muscoli), obesità con indicazione al trattamento chirurgico o con complicanze cardiovascolari o respiratorie, dislipidemie resistenti alla terapia farmacologica.



Ci sono limiti di copertura?

Non ricevi alcun indennizzo:

in caso di Invalidità Totale Permanente causata:

- ! dalla guida di veicoli e natanti a motore senza relativa abilitazione/patente
 - ! da scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di UIAA;
- in caso di Malattie Gravi se la grave patologia diagnosticata è riconducibile alla pratica di:
- ! alpinismo oltre il 3° grado di difficoltà della scala UIAA o oltre 4000 metri di altezza,
 - ! attività di sub (in solitaria, in notturna, senza brevetto, senza autorespiratore, oltre 30 metri di profondità, visita di grotte, visita di relitti, ricerca di tesori, con utilizzo di campane subacquee, tentativi di record).

Se il Cliente non si è sottoposto a visita medica:

- ! la copertura per la garanzia Invalidità Totale Permanente non opera se l'invalidità stessa è conseguenza diretta di malattie diagnosticate nei primi 30 giorni da quando iniziano le coperture
- ! la copertura per la garanzia Malattie Gravi non è operante in caso di malattia grave che presenti i criteri di definizione diagnostica di una delle specifiche malattie nei primi 30 giorni da quando iniziano le coperture.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture Invalidità Totale Permanente, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero e Malattie Gravi sono valide in tutto il mondo.
- ✓ La copertura Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia è valida solo all'interno dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Se non lo fai, puoi compromettere il tuo diritto alla prestazione assicurativa.
- In corso di validità del contratto hai il dovere di comunicare la variazione del tuo status professionale dichiarato in polizza.
- In caso di evento dannoso coperto dall'Assicurazione (sinistro), devi presentare la denuncia con comunicazione scritta completa della documentazione richiesta.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato in un'unica soluzione, direttamente alle Compagnie, al momento dell'emissione della polizza. Sono previste le seguenti modalità di pagamento:

- 1) finanziamento del premio assicurativo, aggiungendo l'importo a quello del prestito
- 2) bonifico bancario



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Accettazione quale data di decorrenza, se il premio è stato pagato e il finanziamento erogato; se invece paghi il premio dopo la data di decorrenza, le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture cessano alle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Accettazione oppure alle ore 24 del giorno in cui si verifica uno di questi eventi:

- l'estinzione del finanziamento
- il decesso dell'Assicurato
- il pagamento per la garanzia Invalidità Totale Permanente

La durata delle garanzie coincide con la durata del finanziamento con un minimo di 36 mesi ed un massimo di 125 mesi comprensivi del periodo di preammortamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla decorrenza del contratto, inviando una richiesta scritta con raccomandata A/R o posta certificata alla Compagnia oppure recandoti presso la tua Filiale di riferimento, o attraverso apposita funzionalità su internet banking di Intesa Sanpaolo o app Assicurazioni. Il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine a seguito della comunicazione di recesso. Il recesso non è esercitabile se nel frattempo hai denunciato un sinistro, a meno che lo stesso non sia stato chiuso senza dare luogo ad alcun pagamento. A partire dalla prima ricorrenza annuale, inoltre, puoi disdire la polizza mediante raccomandata A/R o posta certificata da inviare almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza o attraverso apposita funzionalità su internet banking di Intesa Sanpaolo o app Assicurazioni oppure recandoti presso la tua Filiale di riferimento. Tale recesso non è esercitabile se hai denunciato un sinistro, a meno che lo stesso non sia stato chiuso senza dare luogo ad alcun pagamento.